

Ordinanza concernente l'utilizzo del campo da calcio del Parco sportivo
(del 16 settembre 2002)

IL MUNICIPIO DI SORENGO

Richiamato l'art. 13 del Regolamento del Parco sportivo;

o r d i n a:

- Art. 1** L'uso del campo da calcio è riservato ai giovani in età di obbligo scolastico. **Principio**
- Art. 2** Il Municipio può concedere, eccezionalmente, l'utilizzo del campo ad altre categorie di utenti. **Eccezioni**
- Art. 3** I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza sono passibili di multa secondo l'art. 20 del Regolamento del Parco sportivo. **Contravvenzioni**
- Art. 4** La presente ordinanza entra in vigore decorso il termine di pubblicazione. 1) **Entrata in vigore**
- Art. 5** ¹La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 15 giorni a norma dell'art. 192 LOC. **Pubblicazione e rimedi di diritto**
- ²Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

¹ Pubblicata agli albi comunali dal 18 settembre 2002